



Comune di Civezzano

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 23.12.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMIS - ANNO IMPOSTA 2020.

L'anno **Duemiladiciannove**, addi **Ventitre**, del mese di **Dicembre**, alle ore **20:00**, Sala Consiglio presso le scuole elementari di Civezzano, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
FACCHINELLI MATTIA	PRESIDENTE	Presente
DELLAI STEFANO	SINDACO	Presente
FORTAREL KATIA	CONSIGLIERE	Presente
BEPPER MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
CONCI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
CORRADINI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
DEMATTE' RENATO	CONSIGLIERE	Presente
FACCHINELLI UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente
FIN VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
FRONZA MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente giustificato
GONELLA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
LUCHI MARIANO	CONSIGLIERE	Presente
PUEL PIO	CONSIGLIERE	Presente
SCHMID GIANLUCA	CONSIGLIERE	Presente
STENICO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
ZAMBONI EMILIO	CONSIGLIERE	Presente
ZUCHELLI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
GARDELLI CLAUDIO	ASS. ESTERNO	Presente
Presenti: n. 17		Assenti: n. 1

Adunanza **Ordinaria** in **prima convocazione**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Facchinelli Mattia**, in qualità di **PRESIDENTE**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMIS - ANNO IMPOSTA 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge finanziaria provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e ss.mm.;

Visto il Regolamento Comunale relativo all’IMIS approvato con propria deliberazione n. 5 dd. 11/03/2015 e ss.mm.;

Preso atto che con l’IMIS il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che in data 8 novembre 2019 la PAT ha approvato il “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2020” nel quale si conferma che la politica fiscale provinciale relativa ai tributi comunali sarà quella definita con le precedenti manovre ed in particolare quella relativa al biennio 2018/2019;

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2020 dalla citata disciplina saranno quelle di seguito indicate:

- la disapplicazione dell’IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso);

- l’aliquota agevolata dello 0,55 per cento per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l’aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000,00 euro; l’aliquota agevolata dello 0,79 per cento per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;

- l’aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 per cento (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in: a) C1 (fabbricati ad uso negozi); b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo); c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni); d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali). - la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché euro 550,00) per i fabbricati strumentali all’attività agricola la cui rendita catastale è superiore a 25.000 euro;

- l’esonero dall’IM.I.S. delle ONLUS e delle cooperative sociali, nonché delle scuole paritarie e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale; - la conferma della facoltà per i comuni di adottare un’aliquota agevolata fino all’esonero per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017;

- la conferma della facoltà per i comuni di prevedere l’esonero dall’IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l’ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti. Si conferma inoltre per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l’aliquota standard dello 0,895 per cento;

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale n. 14 del 2014 e s.m.;

Considerato inoltre che il quadro normativo in continua evoluzione e la difficile congiuntura economica potrebbero provocare anche nel corso dell’esercizio 2020, una drastica diminuzione delle fattispecie imponibili relative alle aree edificabili e in conseguenza una diminuzione del gettito complessivo; si potrà

pertanto rendere necessaria l'adozione di provvedimenti di variazione al bilancio di previsione in conseguenza della mutata situazione;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 378,75, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n. 168 del 22/12/2017;

Fissato l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 810.000,00.= comprensivi della contabilizzazione dei trasferimenti PAT a titolo di compensazione per mancato introito per le fattispecie previste dalla normativa;

Visto che il citato regolamento IM.I.S. in riferimento alle fattispecie impositive all'art. 5 ha previsto che:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. Condizione per godere dell'agevolazione tributaria è che il contratto di comodato sia redatto in forma scritta e registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, se indicate nel contratto, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;
- b) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale assimilazione si applica solo se il fabbricato posseduto da soggetto che acquisisce la residenza in casa di riposo o istituto sanitario era qualificato, al momento del cambio della residenza stessa, come "abitazione principale" dello stesso soggetto; l'assimilazione si applica in ogni caso ai fabbricati di cui alla lettera a) nei quali continuano a risiedere anagraficamente il coniuge o i parenti o gli affini entro il secondo grado del soggetto ricoverato (e possessore); l'assimilazione si applica ai fabbricati di cui alla lettera a) comunque utilizzati (quindi anche tenuti a disposizione) purché l'utilizzo stesso, da parte di chiunque, avvenga a titolo non oneroso (e quindi non solo in caso di locazione ma in base a qualsiasi presupposto giuridico, anche atipico, dal quale derivi un utile economico per il possessore ora ricoverato);
- c) l'assimilazione ad abitazione principale per l'unica unità immobiliare abitativa posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà, usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Viene estesa l'assimilazione ad abitazione principale anche alle eventuali pertinenze del fabbricato abitativo posseduto da cittadini italiani residenti all'estero nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7;

Visto che l'articolo 8 comma 2 lettera e) della citata Legge 14/2014 prevede una facoltà alternativa in capo al Comune rispetto all'assimilazione ad abitazione principale per le due fattispecie di cui alle lettere a) e b), e che l'alternativa si concretizza nella previsione di una aliquota agevolata senza applicazione della detrazione;

Visto che il regolamento IMIS ha previsto che relativamente alle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1 lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ad abitazione principale possono essere deliberate, anche disgiuntamente, aliquote agevolate rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali. Le condizioni previste per godere delle aliquote agevolate sono le stesse richieste per godere dell'assimilazione di cui al comma 1 rispettivamente lettere a) e b) e sono riconosciute a seguito della presentazione della comunicazione di cui al comma 2;

Visto che il citato regolamento, come previsto dall'art. 14 comma 2 lettera d), permette la definizione di una aliquota agevolata o esenzione per le aree edificabili non trasformate in "non edificabili";

Considerato che un'aliquota agevolata alternativa all'assimilazione possa arrivare fino all'esenzione (aliquota dello 0,00% per tutti fabbricati abitativi rientranti in questa fattispecie, tranne che per i fabbricati A1, A8 ed A9 che continuano a mantenere la soglia minima di aliquota (ai fini di questa facoltà) dello 0,35%);

Considerato che non è più sostenibile per il bilancio comunale l'assimilazione ad abitazione principale di tutte le fattispecie previste dall'art. 5 comma 1 lettere a) b) e c) del Regolamento Comunale IMIS;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2020 un'aliquota agevolata pari al 0,45% per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'aliquota ridotta si applica anche ad eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7. L'applicazione di tale aliquota agevolata è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato all'Agenzia delle Entrate;

Di confermare che per le fattispecie di cui all'art. 5 comma 1 lettere b) e c), l'assimilazione ad abitazione principale;

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2020 relative alle diverse fattispecie:

lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;

lo 0,55% per i fabbricati inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;

lo 0,55% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=;

lo 0,00% per i fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=;

lo 0,79% per i fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9;

lo 0,1% per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera d), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale di cui a combinato disposto degli articoli 5 comma 6 lettera d) e 14 comma 6 è confermata in € 1.500,00=;

lo 0,35% per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9 e relative eventuali pertinenze. Per i medesimi fabbricati la detrazione di cui all'articolo 5 comma 6 lettera a) è stabilita nella misura di € 378,75. =;

lo 0,00% per le abitazioni principali iscritte in categorie catastali diverse da A1, A8 e A9, per le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5 comma 1 del Regolamento comunale IMIS e relative eventuali pertinenze;

lo 0,00% per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis);

lo 0,00% per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale;

lo 0,895% per tutti gli altri fabbricati abitativi (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze appartenenti a categorie catastali diverse da A1, A8 e A9, per le quali l'aliquota è pari allo 0,00% e quelle che godono di aliquota agevolata dello 0,45%);

lo 0,895% per le aree edificabili e le fattispecie assimilate;

lo 0,45% per l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'aliquota ridotta si applica anche ad eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7. L'applicazione di tale aliquota ridotta è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato redatto in forma scritta e registrato all'Agenzia delle Entrate;

lo 0,45% per le aree edificabili di proprietà di soggetti passivi che non vedono accolta la richiesta di variazione al PRG per la trasformazione in aree non edificabili.

Lo 0,895% per altri fabbricati non compresi nelle precedenti casistiche.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma T-AA, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 5 (Demattè A., Fin, Zamboni, Gonella e Demattè R.), voti astenuti n. 0 su n. 17 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
a) Abitazione principale, fattispecie assimilate (art. 5 comma 1 lettere b) e c) del Regolamento IMIS) e loro relative eventuali pertinenze	0,0 %		
b) Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative eventuali pertinenze	0,35%	€ 378,75	
c) Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative eventuali pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,0%		
d) Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato gratuito, redatto in forma scritta e registrato all'Agenzia delle Entrate, dal soggetto passivo ai parenti ed affini in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza e relative eventuali pertinenze	0,45%		
e) Altri fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze	0,895%		
f) Fabbricati attribuiti alle categorie catastali: A10,	0,55%		

C/1, C/3, D/2,			
g) Fabbricati inclusi nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=	0,55%		
h) Fabbricati inclusi nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=;	0,55%		
i) Fabbricati inclusi nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D9	0,79%		
j) Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f) la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,0%		
k) Fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui alla precedente lettera h), e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=.	0,1%		€ 1500
l) Fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria" di cui all'articolo 5 comma 2 lettera f-bis)	0,0%		
m) Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,0%		
n) Aree edificabili e le fattispecie assimilate	0,895%		
o) Aree edificabili di proprietà di soggetti passivi che non vedono accolta la richiesta di variazione al PRG, di trasformazione in aree non edificabili	0,45%		
p) Altri fabbricati non compresi nei precedenti	0,895%		

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta.

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- Parere in ordine alla regolarità contabile;
- Certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FACCHINELLI MATTIA

Il Vice Segretario Comunale
RIZZI DOTT.SA MARTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).